Penale Sent. Sez. 6 Num. 36002 Anno 2026
Presidente: COSTANZO ANGELO
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 25/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:
Savoia Corrado Eugenio nato a Torino il 23/05/1956

avverso la sentenza emessa il 25 settembre 2025 dalla Corte d'appello di Brescia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. Oliviero Mazza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

**RILEVATO IN FATTO**

1.Corrado Eugenio Savoia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, delimitando il perimetro del giudizio di rinvio alla sola determinazione dell'aumento di pena per i reati fiscali, ha mantenuto ferme le pene già determinate per il reato più grave, individuato in quello di cui al capo 114), e per il reato satellite di cui al capo 1) e ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al ricorrente in anni sei di reclusione ed euro 8.400 di multa.

1.1. Attraverso due motivi, successivamente illustrati con la memoria trasmessa per l'udienza dinanzi alla Sez. 7 del 5/6/26 e con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ha dedotto quanto segue:

- violazione di legge processuale sia in relazione alla delimitazione del giudizio di rinvio alla misura dell'aumento per i soli reati fiscali sia in relazione alla ritenuta inammissibilità "ora per allora" del motivo relativo alla rideterminazione dell'aumento di pena per il reato associativo in ragione del ruolo limitato svolto dal ricorrente. Quanto al primo profilo, sostiene il ricorrente che, anche in considerazione dell'unitarietà del reato continuato e dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di giudica progressivo, la sentenza rescindente, investendo il trattamento sanzionatorio relativo agli aumenti per la continuazione, ha interessato l'intero punto della decisione sul quale, dunque, non si è formato alcun giudicato parziale;
- vizio di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per i reati satellite.

1.2. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale il ricorrente, quanto al primo motivo, ha insistito sul fatto che ciò che assume valore vincolante è il dispositivo della sentenza di annullamento, che riguardava la determinazione dell'aumento in continuazione.

Si insiste, inoltre, sulla specificità e ammissibilità dell'originario motivo di appello che riguardava anche l'aumento per la continuazione con il reato associativo. Ciò in base alle seguenti ragioni: a) vi è solo un *obiter dictum* della sentenza rescindente, che qualifica come inammissibile il motivo relativo all'aumento per detto reato; b) la sentenza rescindente non ha, dunque, confermato la misura dell'aumento per il reato associativo, ma si è limitata ad accogliere il motivo nuovo relativo al superamento del limite legale del triplo, che riguarda l'aumento ex art. 81, comma 2, c.p. nella sua complessiva determinazione, annullando l'intero punto della continuazione; c) l'aumento per il reato associativo non è una statuizione autonoma, ma una componente necessaria dell'aumento complessivo, di cui il superamento del triplo rappresenta un vizio unitario, eliminabile soltanto mediante una rimodulazione dell'intera struttura.

Si rileva, infine, che gli aumenti in continuazione sono fra loro in rapporto di connessione essenziale, intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti della decisione, e ciò impedisce, ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., il formarsi del giudicato su tutte le componenti essenziali della continuazione.

Quanto al secondo motivo, si rileva che nel giudizio di rinvio era incluso anche il rinnovato esercizio del potere discrezionale relativo alla determinazione dell'aumento per la continuazione rispetto ai singoli reati, cosicché il giudice del rinvio era tenuto a fornire adeguata motivazione, tenuto conto, peraltro, che le



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«pregresse motivazioni» erano riferite ad aumenti di diversa misura ed erano state travolte dall'annullamento proprio in ragione del superamento del limite del triplo. Si aggiunge ancora che la sentenza di rinvio non motiva in ordine alla determinazione di un aumento di pena identico per tutti i ventiquattro reati satellite, nonostante i differenti importi delle indebite compensazioni.

2. Il ricorso, inizialmente fissato dinanzi alla Sezione Settima di questa Corte, è stato rimesso a questa Sezione in considerazione della insussistenza di cause di inammissibilità.

3. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha osservato che il giudizio di rinvio era limitato al solo superamento del limite del triplo, essendo, invece, preclusa la questione sulla motivazione degli aumenti per la continuazione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.

Il nodo centrale su cui si focalizzano le argomentazioni del ricorrente attiene al perimetro del giudizio di rinvio, ad avviso del ricorrente esteso non solo al superamento del limite del triplo stabilito dall'art. 81, comma primo, cod. pen., ma anche, trattandosi di temi a questo logicamente correlati, alla determinazione e motivazione in merito alla misura dell'aumento di pena per ciascun reato satellite.

2. Tale argomento, sebbene suggestivo e ancorato alla più ampia riflessione ermeneutica svolta da questa Corte, anche nel suo più ampio Consesso, in tema di giudicato progressivo (cfr., *ex plurimis*, Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv. 280261; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640), è smentito dalle precise indicazioni ricavabili dalla sentenza rescindente, nessuna della quali, come si sostiene del ricorso, può considerarsi alla stregua di un *obiter dictum.*

2.1. In primo luogo, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la sentenza rescindente (Sez. 2, n. 286 del 2025) contiene uno specifico punto (7.) in cui, nell'esaminare il motivo relativo alla mancanza di motivazione sugli aumenti per la continuazione, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità della doglianza relativa alla misura dell'aumento per il reato associativo in quanto



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr. le pagine 62 e 63 della motivazione).

La sentenza rescindente ha, invece, ritenuto infondata la doglianza relativa agli aumenti operati per i reati fiscali, osservando che «la misura particolarmente contenuta apportata per ciascuna indebita compensazione (mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa) rende congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha fatto complessivamente riferimento al disvalore costituito dalla gravità dei reati tenuto conto degli importi e del numero dei reati fiscali, in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (in termini, espresso da Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavijvic, Rv. 279770 - 01; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 540 del 9/11/2023, dep. 2024, Camporesi, non mass.; Sez. 4, n. 51604 del 6712/2023, dep. 2024, Bengasi, non mass.; Sez. 2, n. 27877 del 16/05/2023, Magnan, non mass.; Sez. 3, n. 22091 del 9/03/2023, Albergo, non mass.; Sez. 1 n. 7781 del 21/12/2022, dep. 2023, Liga, non mass.).»

Infine, al punto 9. della decisione, è stato accolto il motivo nuovo relativo al superamento del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81 cod. pen.

3. Così ricostruito il contenuto della sentenza rescindente, ritiene il Collegio che, sebbene non esplicitato dalla Corte di cassazione, la portata dell'accoglimento di tale motivo nuovo deve necessariamente essere determinata alla luce del tenore complessivo della decisione e, soprattutto, del rigetto del motivo relativo alla misura degli aumenti per i reati fiscali.

Va, infatti, considerato che l'inammissibilità del motivo principale sulla misura dell'aumento per il reato associativo, da un lato, ha determinato la formazione del giudicato sul capo relativo al reato associativo (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) e, dall'altro lato, rendeva inammissibile il motivo nuovo ad esso correlato (cfr. art. 585, comma 4, cod. proc. pen.).

Può, dunque, affermarsi con certezza che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il giudizio di rinvio era limitato alla sola rimodulazione del trattamento sanzionatorio relativo agli aumenti per i reati fiscali, al fine di contenere la pena complessivamente comminata entro il limite legale del triplo, senza alcun obbligo per il Giudice del rinvio di motivare nuovamente su ciascun



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aumento di pena (essendosi reputata congrua la misura di pena già determinata per i reati fiscali dalla sentenza annullata) né, tantomeno, di ridurre proporzionalmente l'aumento di pena anche per il reato associativo.

3.1. Tale conclusione non muta anche nel caso in cui si volesse ritenere sussistente una connessione essenziale tra la determinazione di detto aumento di pena e il punto oggetto di annullamento con rinvio.

Va, infatti, considerato che, a fronte del giudizio di congruità della motivazione dell'aumento per i reati fiscali e di inammissibilità della relativa doglianza per il reato associativo, la questione oggetto del giudizio di rinvio riguardava solo il contenimento della pena entro il limite legale stabilito dall'art. 81 cod. pen. senza alcun vincolo di rideterminazione della pena per ogni reato satellite.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 settembre 2026

Il Consigliere estensore
Debora Tripiccione

Il Presidente
Angelo Costanzo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale